

**Regolamento
concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte
degli operatori sanitari**
(del 11 luglio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati l'art. 53 e seguenti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria),

decreta:

Campo d'attività

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie di cui all'art. 54 e seguenti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria) ed eventuali limiti di competenza.

²Le professioni di estetista, optometrista, ottico, podologo, psicologo attivo in ambito sanitario e terapeuta complementare cantonale sono inoltre disciplinate dagli specifici regolamenti.

Diplomi riconosciuti

(art. 56 lett. a e 58 cpv. 2 Legge sanitaria)

Art. 2 ¹Il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di una professione medica universitaria o della professione di psicoterapeuta presuppone un diploma previsto dalla legislazione federale in materia.

²Il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione di osteopata presuppone un diploma rilasciato o riconosciuto dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS).

³Il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l'assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per le seguenti professioni:

- a) logopedista;
- b) psicomotricista.

⁴Il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l'assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello terziario ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o un diploma estero equivalente e riconosciuto per le seguenti professioni:

- a) arteterapeuta;
- b) audioprotesista;
- c) dietista (consulenza alimentare);
- d) droghiere;
- e) ergoterapista;
- f) igienista dentale;
- g) infermiere;
- h) massaggiatore medicale;
- i) fisioterapista;
- j) fisioterapista per animali;
- k) levatrice;
- l) naturopata con diploma federale;
- m) terapeuta complementare con diploma federale.

⁵Il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l'assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello secondario ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale riconosciuta dalla SEFRI o un diploma estero equivalente e riconosciuto per la professione di odontotecnico.

Periodo di pratica di due anni

(art. 56 cpv. 1 lett. d Legge sanitaria)

Art. 3 ¹Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale presuppone inoltre un periodo di pratica di due anni alle dipendenze di un operatore sanitario autorizzato nella medesima professione o di una struttura o servizio autorizzati che offrono siffatte prestazioni per le seguenti professioni:

- a) ergoterapista;
- b) dietista;
- c) fisioterapista;
- d) igienista dentale;
- e) infermiere;
- f) levatrice.

²Sono parimenti riconosciuti:

- a) il periodo di pratica che l'infermiere ha svolto alle dipendenze di un medico;
- b) il periodo di pratica che l'igienista dentale ha svolto alle dipendenze di una clinica dentaria universitaria, di una clinica dentaria diretta da un medico dentista autorizzato o di un medico dentista autorizzato.

Padronanza della lingua italiana

(art. 56 cpv. 2 lett. a Legge sanitaria)

Art. 4 La padronanza della lingua italiana richiesta per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dalla legge sanitaria va attestata mediante:

- a) il diploma di cui all'art. 2 rilasciato da un istituto con sede in una regione di lingua ufficiale italiana;
- b) l'attestato di maturità di una scuola secondaria superiore di lingua italiana;
- c) un attestato almeno di livello B2 rilasciato conformemente al portafoglio europeo delle lingue.

Operatori in formazione

(art. 58a Legge sanitaria)

a) Operatori ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 lett. a

Legge sanitaria

Art. 5 ¹Gli operatori sanitari in formazione (perfezionamento) di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. a della legge sanitaria e gli osteopati in formazione necessitano di un'autorizzazione formale dell'Ufficio di sanità, a meno che si tratti di studenti universitari non ancora in possesso del diploma universitario.

²L'autorizzazione viene concessa su istanza del formatore/datore di lavoro nella misura in cui questi è riconosciuto dalle rispettive istanze quale luogo di formazione e nei limiti stabiliti dalle corrispondenti disposizioni o direttive in materia di formazione.

³Il formando deve essere in possesso dei seguenti diplomi:

- a) medico: diploma federale o riconosciuto;
- b) farmacista: diploma federale;
- c) chiropratico: attestazione del superamento della prima parte dell'esame federale;
- d) osteopata: attestazione del superamento del primo esame CDS.

b) Naturopati e terapisti complementari con diploma federale

Art. 6¹ ¹Lo svolgimento del periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato nell'ambito del percorso formativo per ottenere il diploma federale di naturopata e il diploma federale di terapeuta complementare è possibile una volta ottenuto il certificato settoriale della corrispondente organizzazione del mondo del lavoro.

²I periodi di pratica in vista dell'ottenimento del certificato settoriale e di pratica professionale sotto supervisione/mentorato nell'ambito del percorso formativo per ottenere il diploma federale di naturopata e il diploma federale di terapeuta complementare possono essere svolti alle dipendenze di una struttura o servizio sanitari autorizzati o di una delle seguenti figure professionali autorizzate all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità:

- a) naturopata con diploma federale;
- b) terapeuta complementare con diploma federale;
- c) terapeuta complementare autorizzato dal Cantone ai sensi dell'art. 63 e segg. della Legge sanitaria;
- d) un altro operatore sanitario autorizzato al libero esercizio dal Cantone.

¹ Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.

³La verifica dei requisiti di cui al cpv. 1 incombe al datore di lavoro.

Limiti di competenza

Art. 7 ¹Ogni operatore sanitario è tenuto a rispettare i limiti di competenza di cui all'art. 64 della legge sanitaria e gli altri limiti contenuti nella legge.

²L'igienista dentale sottostà in particolare alle seguenti limitazioni:

- a) non può utilizzare apparecchiature radiografiche né effettuare un'anestesia;
- b) non può eseguire terapie parodontologiche in presenza di parodontiti gravi;
- c) per quanto riguarda i pazienti a rischio deve concordare il trattamento con il dentista.

³La levatrice sottostà inoltre ai limiti di cui all'art. 63e della legge sanitaria.

⁴Il naturopata e il terapeuta complementare con diploma federale sottostanno agli obblighi e limiti di cui all'art. 63b della legge sanitaria, ritenuto che il naturopata con diploma federale in medicina tradizionale cinese MTC è autorizzato d'ufficio ad eseguire le punzioni richieste dall'agopuntura.

Disposizione transitoria relativa ai terapeuti complementari

Art. 7a² A coloro che hanno sostenuto con successo, prima del 1° settembre 2018, l'esame cantonale per l'ottenimento dell'autorizzazione di esercizio quale terapeuta complementare di cui all'art. 63a della legge e a coloro che il 1° settembre 2018 erano validamente iscritti a un percorso formativo «tronco comune» riconosciuto dall'Organizzazione del mondo del Lavoro terapia complementare (OmL TC) si applica il diritto previgente la modifica dell'11 dicembre 2017 della legge.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2018.

Pubblicato nel BU **2018**, 284.

² Art. introdotto dal R 20.2.2019; in vigore dal 22.2.2019 - BU 2019, 56.